Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

DECRETO DEL SEGRETARIO GENERALE

N. 66 del 09-08-2019

Oggetto: Progetto europeo H2020-SC5-2016-2017/H2020-SC5-2017 "PHUSICOS - According to nature' - solutions to reduce risk in mountain landscapes". Accordo di collaborazione scientifica con la Scuola Universitaria Superiore Sant'Anna di Pisa – finalizzato a migliorare e approfondire le conoscenze nel comprensorio del lago di Massaciuccoli.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante *"Norme in materia ambientale"* e in particolare la parte terza del medesimo, recante *"Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"*;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante *"Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali"* che all'art. 51 detta *"Norme in materia di Autorità di bacino"* sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativi rispettivamente alle Autorità di bacino e ai distretti idrografici;

VISTO, in particolare, l'art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'art. 51 comma 2 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che:

- al comma 1 istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale ai sensi dell'art. 64 del medesimo decreto, l'Autorità di bacino distrettuale di seguito denominata "Autorità di bacino", ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della parte terza del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;
- al comma 3 prevede che *"con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati l'attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino di cui al comma 1 del presente articolo del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, salvaguardando l'attuale organizzazione e i livelli occupazionali, previa consultazione delle organizzazioni sindacali, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e nell'ambito dei contingenti numerici da ultimo determinati dai provvedimenti attuativi delle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni. Al fine di*

garantire un più efficiente esercizio delle funzioni delle Autorità di bacino di cui al comma 1 del presente articolo, il decreto di cui al periodo precedente può prevederne un'articolazione territoriale a livello regionale, utilizzando le strutture delle soppresse Autorità di bacino regionali e interregionali";

- al comma 4 prevede che *"entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni e le province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, sono individuate le unità di personale trasferite alle Autorità di bacino e sono determinate le dotazioni organiche delle medesime Autorità. I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza e il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'ente incorporante, è attribuito, per la differenza, un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con il decreto di cui al primo periodo sono, altresì, individuate e trasferite le inerenti risorse strumentali e finanziarie. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio";*

VISTO l'art. 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., ed in particolare il comma 1 lettera c) ai sensi del quale il nuovo distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale comprende i bacini idrografici del fiume Arno, del fiume Serchio, del fiume Magra nonché i bacini regionali della Liguria e della Toscana;

VISTO l'art. 170 e 175 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. ;

VISTO, altresì, l'art. 51 comma 4 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 secondo cui *"il decreto di cui al comma 3 dell'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; da tale data sono soppresse le Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183. In fase di prima attuazione, dalla data di entrata in vigore della presente legge le funzioni di Autorità di bacino distrettuale sono esercitate dalle Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, che a tal fine si avvalgono delle strutture, del personale, dei beni e delle risorse strumentali delle Autorità di bacino regionali e interregionali comprese nel proprio distretto. Dopo l'emanazione del decreto di cui al comma 3 dell'articolo 63 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, i segretari generali delle Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, sono incaricati anche dell'attuazione dello stesso e svolgono le funzioni loro attribuite comunque non oltre la nomina dei segretari generali di cui al comma 7 dell'articolo 63 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006";*

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 294 del 25 ottobre 2016, recante *"Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziare delle*

Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2017 ed entrato in vigore in data 17 febbraio 2017;

VISTO il d.p.c.m. 14 luglio 2017 con il quale, ai sensi dell'articolo 63, comma 7, del decreto legislativo n. 152/2006, è stato nominato il Segretario Generale dell'Autorità che, tra l'altro, provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità di bacino ai sensi dell'articolo 63, comma 8, lett. a) del medesimo decreto legislativo;

VISTO lo Statuto dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, approvato con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 52 del 26 febbraio 2018;

VISTO il d.p.c.m. 4 aprile 2018, registrato alla Corte dei Conti il 22 maggio 2018 con il n. 1137 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018, recante *"Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 183/1989 all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale e determinazione della dotazione organica dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale ai sensi dell'articolo 63 comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto ministeriale n. 294 del 25 ottobre 2016"*;

VISTO il combinato disposto di cui agli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*;

VISTI QUINDI:

- il *"Regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi"* dell'Autorità di bacino del fiume Arno, approvato con delibera n. 154 del Comitato Istituzionale del 19 marzo 2001, ed in particolare il Titolo II, articoli da 5 a 7, disciplinanti le funzioni ed i compiti dei dirigenti;
- il decreto del Segretario Generale n. 76 dell'11 dicembre 2013, con il quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo dell'Autorità di bacino del fiume Arno e sono state definite le funzioni attribuite alle aree cui è preposto, sulla base del regolamento di funzionamento e organizzazione dell'Autorità, il personale dirigenziale di ruolo;
- il *"Regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi"* dell'Autorità di bacino del fiume Serchio, approvato con delibera n. 102 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino pilota del fiume Serchio del 19 marzo 2001, ed in particolare gli articoli disciplinanti le funzioni ed i compiti dei dirigenti;
- il decreto del Segretario Generale dell'Autorità di bacino del fiume Serchio n. 63 del 18 marzo 2016, con il quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo dell'Autorità di bacino del fiume Serchio e sono state definite le funzioni attribuite ai settori e agli uffici, cui è preposto, sulla base del regolamento di funzionamento e organizzazione dell'Autorità, il personale dirigenziale di ruolo;

- il decreto del Segretario generale n. 13 del 18 febbraio 2019 con cui si provvedeva ad approvare l'articolazione interna, il relativo organigramma e la dotazione organica, necessari a dar attuazione al modello organizzativo dell'Autorità nelle sedi di cui all'articolo 4 del medesimo d.p.c.m, nonché ad approvare il nuovo assetto organizzativo della struttura centrale dell'Autorità;

CONSIDERATO che la soppressa Autorità di bacino del fiume Serchio ha presentato, unitamente con altri partner di Francia, Germania, Norvegia, Spagna, Austria e Svizzera, la proposta di progetto denominato PHUSICOS;

CONSIDERATO che il suddetto progetto si propone di dimostrare come le opere verdi "Nature Based Solution (NBS)" costituiscano una soluzione valida, sostenibile e conveniente per aumentare la resilienza dei territori e ridurre le condizioni di rischio di eventi meteorologici estremi nei paesaggi rurali collinari e montani soprattutto se abbinate alla realizzazione di infrastrutture e grandi opere;

CONSIDERATO che, per dimostrare la validità delle NBS occorrono adeguati riscontri ambientali su casi reali nonché analisi e simulazioni su casi di studio e che PHUSICOS si propone appunto di riempire il gap di conoscenze specifiche correlate alle NBS per i rischi idro-meteorologici (inondazioni, erosioni, frane, qualità delle acque e siccità) mediante l'implementazione di NBS in diversi siti dimostrativi e di studio da realizzare in Italia, Andorra e Norvegia;

CONSIDERATO che il progetto europeo Horizzon2020 dal nome PHUSICOS è finanziato per un importo complessivo di 9.6 milioni di euro e che all'Italia saranno destinati circa 2.2 milioni di euro di cui circa 1.4 andranno a finanziare studi e opere nel comprensorio del lago di Massaciuccoli per aumentare la resilienza del territorio, la tutela dei corpi idrici e per contrastare le criticità ambientali indotte dal cambiamento climatico contribuendo così all'attuazione delle misure individuate nel Piani di Gestione delle Acque (PGA) e nel Piano di Gestione Rischio Alluvione (PGRA);

CONSIDERATO che le finalità e le attività del progetto PHUSICOS rientrano tra le attività istituzionali dell'amministrazione;

CONSIDERATO che il costo delle azioni a carico di questa Autorità di bacino è, nei 48 mesi di durata del progetto, quantificato in complessivi euro 1.425.000,00, interamente finanziato;

CONSIDERATO che tra le attività finanziate dal progetto rientra quella relativa al miglioramento e approfondimento delle conoscenze nel comprensorio del Lago di Massaciuccoli compreso tra la costa e il versante anche attraverso lo scambio di conoscenze acquisite, di esperienze teorico-pratiche, analisi scientifiche e modellistica dedicata;

CONSIDERATO in particolare che si rende prioritario lo sviluppo delle conoscenze dell'ecosistema lago approfondendo le tematiche agronomiche afferenti agli aspetti relativi

al monitoraggio in campo delle colture e del suolo nonché alla scelta delle tipologie di piante da impiegare nelle misure NBS e al monitoraggio della loro efficacia per la durata del progetto;

RITENUTO altresì di fondamentale importanza, ai fini dello svolgimento delle attività di progetto in carico all'Autorità, avere un valido supporto nella progettazione delle misure NBS individuate e nella ricerca di idonei strumenti di compensazione per gli agricoltori;

CONSIDERATO che, al fine di ottimizzare il raggiungimento dei risultati attesi dallo svolgimento di tale attività si rende necessario individuare un soggetto che abbia competenze specifiche nel settore nonché la disponibilità di dati non disponibili sul mercato, nonché sia in grado di procedere all'elaborazione e allo sviluppo di metodiche non standardizzate;

RITENUTO di aver individuato nella Scuola Universitaria Superiore Sant'Anna di Pisa, con sede in Pisa, P.zza Martiri della Libertà 33, C.F. e P.I. 93008800505, il soggetto istituzionale che ha le sopra citate competenze che rientrano, tra l'altro, tra le proprie attività istituzionali;

CONSIDERATO che si rende necessario addivenire ad un accordo con la citata Scuola Superiore al fine di consentire e favorire una fattiva collaborazione per il raggiungimento dei propri obiettivi di carattere istituzionale sulle diverse tematiche di interesse delle parti;

VISTO l'articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. a mente del quale *"Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune"*;

CONSIDERATO che nella durata dei tre anni di cui all'accordo tra l'Autorità e il Dipartimento è previsto un impegno titolo di contributo di euro 25 mila a sostegno delle attività di ricerca da riconoscere alla Scuola Superiore Universitaria Sant'Anna di Pisa;

VISTI il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, recante "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato" e il R.D. 23 maggio 1924 n. 827, recante il "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato";

VISTO il regolamento di amministrazione e contabilità dell'Autorità di Bacino fiume Serchio, approvato con delibera del Comitato Istituzionale n. 2 del 20 febbraio 1991, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 253, e reso esecutivo con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici di concerto con il Ministero del Tesoro n. 9864 del 22 aprile 1991 e modificato con delibera del Comitato Istituzionale n. 30 del 16 dicembre 1992;

tutto ciò visto e considerato

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

DECRETA

1 - Di approvare l'allegato schema di Accordo di collaborazione scientifica tra l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale e la Scuola Universitaria Superiore Sant'Anna di Pisa finalizzato a migliorare e approfondire le conoscenze nel comprensorio del lago di Massaciuccoli, nell'ambito delle attività e delle risorse afferenti al progetto denominato "PHUSICOS - According to nature' - solutions to reduce risk in mountain landscapes".

2 - Di individuare il dott. Nicola Del Seppia quale responsabile scientifico delle attività oggetto dell'Accordo di cui al punto 1.

3 - Il dirigente amministrativo assicurerà quanto ritiene opportuno al fine di dare corretto adempimento a quanto con il presente atto disposto.

Visto:
Il dirigente amministrativo
(Dott. Giacomo Lovecchio)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Ing. Massimo Lucchesi)

ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA FINALIZZATO A MIGLIORARE E APPROFONDIRE LE CONOSCENZE NEL COMPRENSORIO DEL LAGO DI MASSACIUCCOLI

tra

L'Ente Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale, di seguito denominata "Autorità", con Sede legale in Firenze, via dei Servi 15 Cap 50122, Codice Fiscale 94277710482, rappresentato da Ing. Massimo Lucchesi che interviene nel presente atto nella sua qualità di Segretario Generale, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente, autorizzato a sottoscrive digitalmente il presente Accordo di collaborazione scientifica in virtù dell'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e del D.P.C.M. 14 luglio 2017;

e

la Scuola Universitaria Superiore Sant'Anna di Pisa, con sede in Pisa, P.zza Martiri della Libertà 33, C.F. e P.I. 93008800505, rappresentata da Prof. Pierdomenico PERATA, nato/a Genova il 24 marzo 1962, con domicilio fiscale per la sua carica presso la Scuola Universitaria Superiore Sant'Anna di Pisa (in seguito denominata "Scuola").

nel seguito congiuntamente indicati come "Parti".

PREMESSO CHE:

- le Parti sono interessate ad una reciproca integrazione delle rispettive esperienze per ottenere un miglioramento della conoscenza nello svolgimento delle proprie attività istituzionali inerenti alle materie di comune interesse;

- è interesse delle Parti formalizzare attraverso apposito atto convenzionale tale rapporto di collaborazione;
- Considerato che la ricerca in questione richiede la disponibilità di dati e di competenze specifiche maturate all'interno della Scuola Universitaria Superiore Sant'Anna e non disponibili sul mercato, l'elaborazione e lo sviluppo di metodiche non standardizzate, nonché la collaborazione diretta, nelle varie fasi di sviluppo delle attività, con le professionalità ivi disponibili.
- La Scuola Universitaria Superiore Sant'Anna di Pisa è una struttura scientifica dell'Università di Pisa riconosciuta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e opera al fine di favorire lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnologica, sia in ambito nazionale che internazionale.
- le attività previste rientrano pienamente nell'ambito degli interessi scientifici della Scuola Universitaria Superiore Sant'Anna di Pisa;
- l'Autorità è un ente di pianificazione del territorio in materia di difesa del suolo e tutela delle acque;
- il territorio del Distretto di competenza dell'Autorità presenta particolari condizioni di dissesto idrogeologico, di rischio idraulico e di inquinamento delle acque;
- l'Autorità è ente competente alla redazione del Piano di Gestione delle Acque in attuazione della direttiva 2000/60/CE e del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni in attuazione della direttiva 2007/60/CE;
- l'Autorità è ente competente all'individuazione delle zone a rischio

potenziale di alluvioni, alla redazione delle mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni in attuazione del D.Lgs. 49/2010;

- l'Autorità è titolare di finanziamento collegato al progetto Europeo: "PHUSICOS: 'According to nature' - Solutions to reduce risk in mountain landscapes" (N. 776681);
- Sulla base della Legge 241/1990, art. 15 "Accordi fra pubbliche amministrazioni", "le Amministrazioni Pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune".

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE

Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo e si intendono integralmente riportate nel presente articolo.

ART. 2 – OGGETTO DELL'ACCORDO

Le Parti intendono realizzare un Progetto comune finalizzato al miglioramento e approfondimento delle conoscenze nel comprensorio del Lago di Massaciuccoli compreso tra la costa e il versante anche attraverso lo scambio di conoscenze acquisite, di esperienze teorico-pratiche, analisi scientifiche e modellistica dedicata. Il Progetto, le cui attività previste sono riportate nell' Allegato A, parte integrante dell'Accordo, dovrà consentire e favorire una fattiva collaborazione per

il raggiungimento dei propri obiettivi di carattere istituzionale sulle diverse tematiche di interesse delle parti.

ART. 3 – IMPEGNI DELLE PARTI

Le Parti mettono a disposizione e a supporto del Progetto le proprie competenze tecniche e scientifiche e le proprie risorse umane, in funzione degli obiettivi individuati all'art. 2 del presente Accordo.

In particolare, l'Autorità si impegna allo svolgimento delle attività istituzionali e collegate al progetto finanziato Phusicos.

La Scuola Universitaria Superiore Sant'Anna di Pisa si impegna a mettere a disposizione le proprie competenze tecnico-scientifiche e le risorse di personale necessarie allo studio, nonché strumenti, materiali e documentazione tecnica raccolta in materia.

Le Parti si impegnano a curare i rapporti con gli Enti Locali potenzialmente interessati allo studio (Comune, Province, Regione, Parco, Consorzi Bonifica, ecc.);

- le attività previste e riportate in Allegato A potranno formare oggetto di borse di studio, Tesi di Laurea e tirocini formativi, di cui le Parti si impegnano a darsi reciprocamente tempestiva notizia.

ART. 4 – DURATA E LUOGO DI ESECUZIONE

Il presente Accordo decorrerà dalla data della sua stipula e avrà durata di tre anni. Le attività verranno eseguite da ciascuna Parte presso la propria sede.

ART. 5 – DIRITTI DI ACCESSO ALLE CONOSCENZE

PREESISTENTI

Le Parti definiranno di comune accordo quali conoscenze tecniche preesistenti e diritti di proprietà intellettuale, detenuti da ciascuna di esse *(background)*, siano necessari allo svolgimento delle attività di cui al presente Accordo. A tal fine, ciascuna parte riconoscerà automaticamente all'altra all'atto della firma del presente Accordo un diritto di uso gratuito di tali conoscenze per la durata e per lo scopo del presente Accordo. Alla scadenza o alla risoluzione dell'Accordo il diritto di accesso al background decadrà di diritto.

ART. 6 – IMPEGNI ECONOMICI

A titolo di contributo a sostegno delle attività di ricerca, l'Autorità riconoscerà alla Scuola Universitaria Superiore Sant'Anna di Pisa la somma di 25.000 euro.

Il presente atto è stipulato ai sensi dell'art. 15 L. 241/1990 e risulta fuori dal campo di applicazione dell'IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR n. 633/72.

Le Parti danno atto che le attività di cui al presente Accordo non sono imponibili IVA essendo individuate e realizzate nel perseguimento dei propri fini istituzionali.

Il contributo messo a disposizione dall'Autorità sarà erogato in un'unica rata, dopo la firma del presente Accordo sul conto di contabilità speciale della Scuola Universitaria Superiore Sant'Anna di Pisa presso la Banca D'Italia n. 0306382 (IBAN completo

.....).

ART. 7 – RISULTATI DELLE ATTIVITÀ

Fermo restando che ciascuna Parte è titolare esclusiva dei risultati conseguiti autonomamente e con mezzi propri, ancorché nell'ambito delle attività oggetto della collaborazione di cui al presente Accordo, nell'ipotesi in cui lo svolgimento congiunto di ricerche di comune interesse porti a risultati suscettibili di protezione ai sensi delle leggi sulla Proprietà Industriale/Intellettuale, il regime dei risultati sarà quello della comproprietà in pari quota, salvo si possa stabilire una diversa ripartizione della titolarità sulla base di un'accertata diversità dell'importanza del contributo prestato da ciascuna Parte al conseguimento del risultato inventivo. Le attività della collaborazione non hanno comunque come fine il perseguimento di risultati brevettabili.

ART. 8 – PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI

I risultati realizzati congiuntamente potranno essere pubblicati e/o resi noti includendo tutti gli autori coinvolti, salvo gli eventuali e marginali casi in cui l'autorizzazione potrà essere negata solo per ragionevoli motivi legati alla tutela e allo sfruttamento della proprietà intellettuale e sullo sviluppo industriale di detti risultati. In ipotesi di risultati realizzati e costituiti da contributi delle Parti autonomi e separabili, ancorché organizzabili in forma unitaria, ogni Parte potrà autonomamente pubblicare e/o rendere noti i risultati dei propri studi, ricerche e prove

sperimentali, riconoscendo espressamente il contributo dell'altra Parte.

Se tali pubblicazioni dovessero contenere dati ed informazioni resi noti da una Parte all'altra confidenzialmente, ciascuna Parte dovrà chiedere preventiva autorizzazione scritta all'altra Parte.

ART. 9 – ASSICURAZIONI E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative richieste dalle normative vigenti per il proprio personale che, in virtù del presente Accordo, sarà chiamato a frequentare le sedi dell'altra Parte in esecuzione delle attività del progetto. I dipendenti dell'Università di Pisa afferenti alla Scuola Universitaria Superiore Sant'Anna di Pisa fruiscono di tutela INAIL nella formula della gestione conto Stato e sono altresì coperti da polizza di responsabilità civile. Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività del progetto ed è tenuto, prima dell'espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute.

ART. 10 – RESPONSABILITÀ

Ciascuna Parte sopporterà le proprie perdite e danni derivanti dall'esecuzione del presente Accordo, salvo quelle perdite e danni imputabili a dolo o colpa grave dell'altra parte. Ciascuna Parte esonera e manleva l'altra Parte da ogni danno, azione o pretesa di terzi che

dovesse ad essa derivare dall'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo da parte di proprio personale o comunque da eventi ad esso imputabili.

ART. 11 – UTILIZZO DEL LOGO

Le Parti autorizzano reciprocamente l'uso del Logo di ciascuna per le pubblicazioni e il materiale che riguardano il presente Accordo, previo Accordo sui contenuti del materiale utilizzato a scopo divulgativo. Ogni altro uso dei rispettivi loghi dovrà essere autorizzato per iscritto.

ART. 12 – RISOLUZIONE DELL' ACCORDO

Salvo cause di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta che produrranno l'estinzione degli obblighi oggetto del presente Accordo, lo stesso potrà essere risolto, su iniziativa di ciascuna delle Parti, prima della scadenza, in caso di inadempimento degli obblighi da essa derivanti ovvero per mutuo consenso risultante da atto scritto. La risoluzione non ha effetto che per l'avvenire e non incide sulla parte di Accordo già eseguita. La risoluzione non comporta alcun diritto di una Parte di avanzare nei confronti dell'altra richieste di risarcimento o di pagamenti ulteriori rispetto a quanto qui convenuto, eccezion fatta per l'ipotesi in cui le ragioni addotte non siano fondate e configurino un colposo inadempimento degli impegni assunti con il presente Accordo.

ART. 13 – FORZA MAGGIORE E IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA

Ciascuna Parte si obbliga ad informare l'altra Parte dell'insorgenza di

circostanze di forza maggiore e d'impossibilità sopravvenuta della prestazione, che non consentano il rispetto degli adempimenti di cui al presente Accordo e si obbliga, altresì, a prendere tutti i provvedimenti atti a limitarne gli effetti in danno dell'altra Parte. Le circostanze di forza maggiore e di impossibilità sopravvenuta dovranno, comunque, essere sempre provate.

ART. 14 - RESPONSABILI DELLE ATTIVITÀ SCIENTIFICHE E DELL'ACCORDO

L'Autorità designa il Dott. Nicola Del Seppia quale Responsabile Scientifico delle attività oggetto dell'Accordo.

La Scuola Universitaria Superiore Sant'Anna di Pisa designa il Prof. Enrico BONARI, in qualità di Professore affiliato, quale responsabile scientifico del presente Accordo.

L'eventuale sostituzione dei Responsabili delle attività ad opera di una delle Parti dovrà essere comunicata con un preavviso di 15 giorni per iscritto all'altra Parte.

ART. 15 – MODIFICHE DELL'ACCORDO

Qualsiasi modifica al presente Accordo dovrà essere concordata per atto scritto tra le Parti.

ART. 16 – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie nell'esecuzione ed interpretazione del presente Accordo è competente in via esclusiva il Foro di Pisa.

ART. 17 – TUTELA DEI DATI PERSONALI

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività, in qualunque modo riconducibili al presente Accordo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. 196/2003.

Art. 18 – REGISTRAZIONE

Il presente Accordo redatto in triplo originale sarà registrato, in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26 aprile 1986.

Art. 19 – OBBLIGO DI TRACCIABILITA'

Le parti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010. Nei casi di violazione delle disposizioni di legge, la Scuola Universitaria Superiore Sant'Anna di Pisa procederà all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

per l'Autorità	per la Scuola Universitaria Superiore Sant'Anna
IL SEGRETARIO GENERALE	IL DIRETTORE
ING. MASSIMO LUCCHESI	Prof. Pierdomenico PERATA

Allegato A

PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' COLLEGATO ALL' ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA FINALIZZATO AD A MIGLIORARE E APPROFONDIRE LE CONOSCIENZE NEL COMPRENSORIO DEL LAGO DI MASSACIUCCOLI

Il seguente documento descrive le attività collegate all'accordo di Programma stipulato tra l'Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale e la Scuola Superiore S. Anna di Pisa al fine di ottenere un miglioramento e approfondimento delle conoscenze nel comprensorio del lago di Massaciuccoli compreso tra la costa e il versante utile allo svolgimento delle attività istituzionali inerenti alle materie di comune interesse. Il Progetto dovrà consentire e favorire una fattiva collaborazione per il raggiungimento dei propri obiettivi di carattere istituzionale sulle diverse tematiche di interesse delle parti.

Dettaglio delle attività:

Premesso che l'Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale è un ente di pianificazione del territorio in materia di difesa del suolo e tutela delle acque e che è titolare di finanziamento collegato al progetto Europeo: "PHUSICOS: 'According to nature' - Solutions to reduce risk in mountain landscapes" (N. 776681) le attività in oggetto dovranno essere ricomprese nelle attività istituzionali dell'Ente al fine del raggiungimento dei propri obiettivi di carattere istituzionale. In particolare stante le problematiche ambientali del lago di Massaciuccoli si rendono prioritario le seguenti tematiche:

1. Analisi delle tematiche agronomiche e di tutti gli aspetti relativi al monitoraggio in campo delle colture e del suolo e alla scelta delle tipologie di piante da impiegare nelle misure NBS e al monitoraggio della loro efficacia per la durata del progetto;
2. Supporto nella progettazione delle misure NBS individuate e nell'individuazione di idonei strumenti di compensazione per gli agricoltori;
3. Supporto al facilitatore al fine di agevolare i rapporti con gli agricoltori e le associazioni di categoria al fine di renderli sempre informati e partecipi ai living labs.

Le attività sopra descritte potranno essere svolte sia presso la sede dell'Ente sia presso la sede dell'Università e potranno prevedere anche attività di campagna. I risultati realizzati congiuntamente potranno essere pubblicati e/o resi noti includendo tutti gli autori coinvolti.